

## INFORMAZIONI SULL'ACQUISTO E LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI.

Si intendono per **animali esotici** le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

Gli acquirenti o detentori di animali esotici sono tenuti, ai sensi della Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6, a:

- 1) acquistare gli animali presso rivenditori autorizzati e comunque richiedere sempre un certificato di provenienza o altra documentazione di accompagnamento (compresi gli scontrini fiscali); la documentazione deve essere conservata per tutta la vita dell'animale;
- 2) entro otto giorni dall'acquisto inoltrare domanda di autorizzazione alla detenzione alla sede più vicina del Servizio Veterinario. La domanda va effettuata compilando l'apposito modulo, può essere cumulativa e deve essere accompagnata dalla documentazione di provenienza (CITES, dichiarazione di vendita o cessione, fatture, scontrini fiscali, ecc.).
- 3) segnalare al Servizio Veterinario eventuali decessi, nascite, cessioni definitive degli animali nonché cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione.

Il Servizio Veterinario effettuerà un sopralluogo, previo accordo con il proprietario, allo scopo di verificare le condizioni di benessere e salute degli animali. Il sopralluogo autorizzativo comporta il pagamento di € 50,00 da versare con bolettino postale intestato a ASL BI fornito dall'ufficio competente. L'attestazione del pagamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 14, l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali.

La detenzione di animali esotici senza la prevista autorizzazione comporta la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6 (da 500 a 6000 Euro).

Il detentore è inoltre invitato a contattare il Corpo Forestale dello Stato per regolarizzare la detenzione delle specie soggette a Cites.

Il Servizio Veterinario è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento al n° tel. 01515159292 o fax 01515159205 (Via Don Sturzo, 20 – 13900 Biella). email: area.c@aslbi.piemonte.it.